



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Sezione Fallimentare Ufficio di Venezia

Il Tribunale di Venezia in persona del Giudice delegato dott.ssa S. Pitinari

Nel procedimento Unitario n. 133/23 promosso da

LOREDANA FREGONESE , residente a Fossalta di Piave (VE), via Cadorna Luigi 11 rappresentata e difesa dall'avv. A. Dal Bo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

LOREDANA FREGONESE , residente a Fossalta di Piave (VE), via Cadorna Luigi 11 ha presentato proposta di concordato minore ex art. 74 CCII e ha rappresentato

di versare in una situazione di sovraindebitamento che trova origine nella contrazione di debiti relativi all'attività della società di cui la ricorrente era socia e amministratrice;

che sussistono i requisiti dimensionali richiesti dalla legge i quali non eccedono i limiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3);

di non essere stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, né di avere già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

di non aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

che l'ammontare dei debiti contratti è pari ad euro Euro 91.556,91;

che intende soddisfare i propri creditori così come esposto nel piano, in particolare attraverso l'apporto di finanza esterna per euro 33.800,00 da parte del compagno, da destinare a totale definizione dei propri debiti come sposto in ricorso, oltre che dei compensi residui dovuti all'OCC.



Con provvedimento in data 24.7.2023 è stata dichiarata aperta la procedura con assegnazione ai creditori di termine di trenta giorni entro il quale far pervenire dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

In data 6.9.2023 l'OCC ha depositato relazione attestante che i creditori non hanno presentato osservazioni o contestazioni all'omologa

OSSERVA

come la situazione di sovraindebitamento della ricorrente sia dipesa da fattori indipendenti dalla sua volontà incidenti sulla propria condizione economica; non si può, dunque, affermare che la ricorrente abbia assunto le obbligazioni che hanno dato origine ai debiti che con la presente procedura si cerca di comporre senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento. La scrivente ritiene, quindi, che la debitrice si sia trovata, senza colpa, ad affrontare degli eventi imprevisi e non prevedibili e che non abbia posto in essere atti in malafede né in frode ai creditori;

quanto agli ulteriori requisiti di ammissibilità giuridica del piano, la scrivente rileva che

-le obbligazioni assunte dalla ricorrente sono riconducibili essenzialmente all'attività della società di cui era socia e amministratrice;

-non sono state proposte dai creditori opposizioni all'omologa e sono state raggiunte le maggioranze richieste dall'art. 79 CCII;

-la ricorrente non è stata già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda e non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

-si ritiene inoltre sussistente il requisito della fattibilità del piano, tenuto conto della documentazione agli atti, nonché di quanto esposto dall'OCC.

In definitiva considerato che sussistono tutti i presupposti formali e sostanziali di cui agli artt. 74 e ss CCII,

PQM

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, in persona del GD dott.ssa Sara Pitinari, così provvede:

-omologa l'accordo il concordato minore proposto da LOREDANA FREGONESE , residente a Fossalta di Piave (VE), via Cadorna Luigi 11 rappresentata e difesa dall'avv. A. Dal Bo;



- dispone che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato minore;
- dispone che l'OCC, ogni sei, mesi riferisca al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione e che, terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;
- dispone la pubblicazione sul sito del Tribunale di Venezia a cura del professionista incaricato e che il presente provvedimento venga comunicato ai creditori ai sensi del comma 8 dell'art. 70 CCII.

Dichiara chiusa la procedura.

Così deciso a Venezia il 11.9.2023

Il GD Dott.ssa Sara Pitinari

